

REGOLAMENTO (CEE) N. 2199/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1990

recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 gennaio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1202/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che la commercializzazione di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente è caratterizzata dalla concorrenza a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi comunitari attuata da paesi terzi; che i livelli dei prezzi convenuti con i principali paesi terzi fornitori, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, non sono rispettati; che i quantitativi importati nel 1989 e nel primo semestre 1990 sono considerevolmente aumentati rispetto alla media degli ultimi tre anni;

considerando che, in tali circostanze, il mercato comunitario è esposto a gravi perturbazioni, atte a compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia;

considerando che le misure di salvaguardia mirano ad evitare che i prodotti importati vengano commercializzati a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dal regolamento (CEE) n° 521/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, questo obiettivo può essere conseguito istituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità e applicando un onere compensativo ai prodotti che non rispettano tale prezzo;

considerando che occorre fissare il livello del prezzo minimo tenendo conto dei prezzi convenuti in precedenza con il paese in questione nonché della qualità e della presentazione dei prodotti di cui trattasi;

considerando che il prezzo minimo all'importazione può essere ridotto a motivo di eventi non connessi con i prezzi

praticati dai paesi terzi, ad esempio in seguito alla fluttuazione dei tassi di cambio; che di ciò occorre tener conto in sede di fissazione degli oneri compensativi;

considerando che occorre tener presente la situazione particolare dei prodotti che hanno già lasciato il paese di esportazione alla data di pubblicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'atto dell'importazione nella Comunità di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente, originari della Jugoslavia il prezzo minimo da rispettare all'importazione è fissato come segue:

(in Ecu/100 kg di peso netto)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione
0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zucchero	120
0812 90 60	Lamponi conservati provvisoriamente	58

2. Se il prezzo all'importazione è inferiore al prezzo minimo di cui sopra, viene riscosso un onere compensativo pari alla differenza tra i due prezzi.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro importatore non è inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

a) prezzo fob nel paese di origine,

b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 111 dell'11. 5. 1990, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28.